



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Lettura logico-sistematica dell'art.10-bis del decreto legge. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Deliberazione n. 32/SEZAUT/2016/INPR



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N. 32/SEZAUT/2016/INPR

Adunanza del 28 novembre 2016
presieduta dal Presidente di Sezione

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione Roberto TABBITA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO, Agostino CHIAPPINIELLO, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Maurizio MIRABELLA, Fulvio Maria LONGAVITA, Giovanni COPPOLA

Consiglieri Lucilla VALENTE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Benedetta COSSU, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA Mario ALÌ, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO

Primi Referendari Francesco BELSANTI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO, Valeria FRANCHI

Referendari Giovanni GUIDA, Marco RANDOLFI, Vanessa PINTO

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10-*bis* del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, modificativo dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, che ha previsto la possibilità che richieste di parere in materia di contabilità pubblica siano rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2513 del 18 novembre 2016 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza per la deliberazione, tra gli altri punti all'ordine del giorno, di una pronuncia di orientamento sulle problematiche interpretative della citata novella legislativa;

Uditi i relatori, Presidente di sezione Adolfo Teobaldo De Girolamo e Consigliere Adelisa Corsetti

PREMESSO

L'art. 7, comma 8, ultimo periodo, della l. 5 giugno 2003, n. 131, aggiunto dall'art. 10-*bis* del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto che le richieste di parere in materia di contabilità pubblica «possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le

Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata».

La novella legislativa è inserita in una disposizione che già riconosce la facoltà di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane di adire le Sezioni regionali di controllo per richieste di pareri in materia di contabilità pubblica formulate dagli enti locali “di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali” (art. 7, comma 8, primo e secondo periodo, l. n. 131/2003).

Per l’approfondimento delle problematiche interpretative derivanti dall’applicazione dell’art. 10-*bis* del d.l. n. 113/2016, la Sezione delle autonomie assume una deliberazione di orientamento, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012.

CONSIDERATO

1. La disposizione dell’art. 10-*bis* del d.l. n. 113/2016 modifica l’ambito soggettivo dell’attività consultiva della magistratura contabile nel sistema delle autonomie, con l’evidente fine di raccordare le competenze intestate alle Sezioni regionali di controllo con l’attività di coordinamento della Sezione delle autonomie, le cui attribuzioni sono ampliate dalla sopravvenienza normativa.

Dopo la novella legislativa, la facoltà degli enti territoriali di rivolgere le istanze alle articolazioni territoriali della Corte coesiste con la possibilità, riconosciuta ora dalla legge, di adire la Sezione delle autonomie. In tal caso, la legge ammette la legittimazione delle associazioni rappresentative nella richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica.

Entrambe le novità normative – l’ampliamento delle competenze della Sezione autonomie e la legittimazione riconosciuta alle associazioni rappresentative – tendono a moderare il numero delle richieste di parere in sede regionale ed a limitare i casi di difformità di indirizzo tra le Sezioni. E ciò in quanto, da un lato è ipotizzabile un’azione di individuazione delle questioni di maggiore interesse e significatività da parte delle associazioni rappresentative e, dall’altro, è ragionevole attendersi pronunce con effetto risolutivo da parte della Sezione delle autonomie, titolare del potere di indirizzo e coordinamento in materia.

2. La Sezione delle autonomie, a seguito dell'emanazione del d.l. n. 174/2012, ha assunto un ruolo di primo piano nella c.d. "nomofilachia del controllo".

L'art. 6, comma 4, dell'originario decreto legge ha assegnato alla Sezione la competenza a dirimere i contrasti interpretativi o a risolvere questioni di massima di particolare rilevanza, con obbligo conformativo a carico delle Sezioni regionali di controllo. La presenza di una delibera di orientamento "alla quale le Sezioni regionali si conformano" rende incontestabile il punto deciso dalla Sezione delle autonomie, realizzando le esigenze di certezza del diritto cui è preordinata la funzione nomofilattica.

Con le modifiche introdotte dall'art. 33, comma 2, lett. b) del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, il campo di attività della Sezione si è esteso alla prevenzione dei contrasti interpretativi, ferma restando la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo (art. 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102).

In coerenza con tale evoluzione normativa, la facoltà ora riconosciuta agli enti territoriali dalla nuova disposizione introdotta dall'art. 10-*bis* del d.l. n. 113/2016 di adire la Sezione delle autonomie - in una con il riconoscimento della legittimazione alle associazioni rappresentative degli stessi - va interpretata in funzione dell'esigenza di concentrazione delle pronunce, con riguardo anche alla circostanza che le richieste di parere degli enti frequentemente riguardano questioni di interesse generale.

3. Tanto premesso sulle finalità della novella legislativa, pienamente coerenti con l'evoluzione del quadro normativo nel sistema delle autonomie territoriali, si osserva che la facoltà delle associazioni rappresentative degli enti di consultare la Sezione delle autonomie non incide sulle competenze intestate alle Sezioni regionali di controllo, né sulla facoltà degli enti territoriali di rivolgersi alle articolazioni regionali della Corte, situazioni soggettive che restano integre ed autonomamente esercitabili.

Dalla lettura dell'intero comma 8 dell'art. 7 della l. n. 131/2003, novellato dal citato art. 10-*bis*, si desume chiaramente che la nuova modalità di acquisizione di pareri

in materia di contabilità pubblica si aggiunge a quella preesistente, come appare anche dalla collocazione testuale della modifica (ultimo periodo dello stesso comma).

Ne deriva che il ruolo delle associazioni rappresentative è diretto a fornire supporto agli enti territoriali, i quali, previo confronto interno, possono veicolare le loro richieste di parere attraverso la struttura associativa, valutata la rilevanza generale delle questioni. In caso di proposizione delle richieste dinanzi alle Sezioni regionali, le medesime restano competenti a deliberare.

Come in passato, eventuali contrasti interpretativi saranno risolti dalla Sezione delle autonomie, in qualità di effettivo tutore della uniformità di indirizzo dell'attività consultiva, sulla base delle competenze affidate dalla legge.

4. Le richieste di parere presentate a norma dell'art. 10-*bis* dalle associazioni rappresentative degli enti territoriali sono sottoposte all'esame preventivo del Presidente della Corte - che è anche il Presidente della Sezione delle autonomie - per le valutazioni di sua competenza in ordine alla eventuale eccezionale rilevanza del caso ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero alla necessità di applicazione, nella fattispecie, di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo (art. 6, comma 4, d.l. n. 174/2012, modificato dal d.l. n. 91/2014). All'esito della valutazione negativa, da parte dell'Organo di vertice della Corte, circa la sussistenza dei presupposti che richiedono l'applicazione dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, la Sezione delle autonomie si pronuncia con effetto conformativo nei confronti delle Sezioni regionali, sulla base delle attribuzioni riconosciutele in materia di prevenzione e definizione di contrasti interpretativi, nonché di risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza.

La facoltà di adire direttamente la Sezione delle autonomie comporta, evidentemente, un riposizionamento dell'attività consultiva della magistratura contabile, ferma restando l'unitarietà della stessa funzione.

La Sezione delle autonomie, per la sua composizione, garantisce la rappresentanza delle Sezioni regionali di controllo e, nell'esercizio delle sue funzioni, è legittimata a verificare l'ammissibilità delle richieste di parere, in coerenza con principi che ha affermato in materia (da ultimo nella deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie, in una lettura logico-sistematica dell'art. 10-*bis* del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, che ha modificato l'art. 7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131, enuncia i seguenti principi di diritto:

1. “La facoltà delle associazioni rappresentative delle Regioni e delle Province autonome, nonché dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alla Sezione delle autonomie non incide sulle competenze intestate alle Sezioni regionali di controllo, né sulla facoltà degli enti territoriali di rivolgersi alle articolazioni regionali della Corte, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.”

*2. “In sede di esercizio della funzione consultiva di cui all’art. 10-*bis* del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, la Sezione delle autonomie si pronuncia con effetto conformativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo, sulla base delle attribuzioni derivanti dall’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, per le finalità normativamente esplicitate di prevenzione e definizione di contrasti interpretativi, nonché di risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, salvo che, a giudizio del Presidente della Corte dei conti, non sussista taluna delle condizioni che richiedono l’applicazione dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009”.*

Il Relatore

F.to Adelisa CORSETTI

Il Presidente relatore

F.to Adolfo T. DE GIROLAMO

Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2016

Il funzionario amministrativo

F.to Grazia MARZELLA

